



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3040 del 2020, proposto da

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito
Terr per la Provincia di Roma, I.C. Antonio Vivaldi, I.C. largo
Volumnia in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, ██████████

per l'accertamento del diritto dell'accesso ex art. 116 c.p.a.

con riferimento agli atti espressamente chiesti con istanza inviata dalla
parte ricorrente all'amministrazione;

nonché, per l'annullamento

della determinazione prot.n. 0001930 del 6.4.2020, con la quale l'I.C. LARGO VOLUMNIA ha respinto l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 3.4.2020;

e, per la condanna

della p.a. all'ostensione dei documenti chiesti ed alla loro estrazione di copia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Roma, dell'I.C. Antonio Vivaldi, dell'I.C. Largo Volumnia e di

• Antonella Tenerelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 il dott.

Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza di accesso agli atti rivolta a diversi istituti comprensivi della Provincia di Roma l'odierna ricorrente ha chiesto di ottenere l'ostensione della documentazione da cui si potesse evincere se e quanti contratti fossero rispettivamente stati stipulati con soggetti in possesso di un punteggio pari o inferiore a 25,35 nell'ambito della terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA. Ciò al fine di verificare se l'asserito errore compiuto in sede di rettifica del punteggio commesso dall'I.C. di "via Mar Rosso" avesse potuto determinare una lesione della sfera giuridica soggettiva della ricorrente meritevole di essere risarcita in sede giurisdizionale.

Sull'istanza in argomento l'Istituto Comprensivo "Largo Volumnia" ha emesso un provvedimento espresso di diniego così motivato:

- l'istituto non ha gestito la domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto della ricorrente, né ha provveduto alla rettifica del suo punteggio;
- non esiste alcuna sentenza che attesti che il decreto di rettifica sia invalido.

Avverso tale provvedimento di rigetto parte ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso davanti a questo T.A.R. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del codice del processo amministrativo.

Le Amministrazioni resistenti, costitutesi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, hanno insistito per la legittimità del loro operato chiedendo il rigetto del gravame.

Con l'ordinanza n. 7636/2020 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quei soggetti che hanno stipulato dei contratti con punteggio pari o inferiore a 25,35.

Con memoria depositata il 30 settembre 2020 la parte [REDACTED] ha avanzato formale domanda di estromissione dal giudizio, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua qualificazione alla stregua di parte controinteressata.

Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2020 il ricorso è stato assunto in decisione.

In via preliminare, il Collegio intende aderire alla richiesta di estromissione dal giudizio formulata dalla parte controinteressata, tenuto conto che, così come dimostrato dalla documentazione depositata agli atti, la stessa risulta essere inserita nella seconda fascia, e non nella terza, delle graduatorie d'istituto per il personale ATA, dovendo pertanto escludersi la possibilità che essa possa rivestire la qualifica di soggetto controinteressato nell'odierna controversia.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il mancato accesso agli atti, dovuto al diniego espresso formulato dall'I.C. "Largo Volumnia" risulta essere lesivo sia del diritto della ricorrente a verificare se nella sua sfera giuridica soggettiva si siano determinate delle lesioni causalmente riconducibili al provvedimento di rettifica del punteggio adottato dall'I.C. "via Mar Rosso" sia, in via più generale, dell'interesse alla tutela dei principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione. Sussiste, invero, l'interesse della ricorrente ad accedere agli atti al fine di verificare se dalla rettifica *in peius* del suo punteggio sia conseguita una perdita di *chances* lavorative.

Del resto, le prefate motivazioni fornite dall'istituto scolastico resistente e contenute nel provvedimento di diniego all'ostensione degli atti chiesti, risultano essere non aderenti al dettato normativo in materia, tenuto conto che il legislatore ha predeterminato in via tassativa i casi di esclusione in tema di diritto di accesso con le previsioni di cui all'art. 24 della legge n. 241/90 e che le motivazioni esternate dall'istituto non possono essere ivi ricondotte.

Per le ragioni suesposte, il ricorso risulta essere fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, con estrazione di copia, a tutti gli atti e provvedimenti idonei a soddisfare l'esigenza motivata con l'istanza di accesso.

Le spese di giudizio sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- 1) dichiara l'estromissione dal giudizio della parte controinteressata per carenza di legittimazione;
- 2) accoglie il gravame e, per l'effetto, condanna l'Istituto "Largo Volumnia" a consentire l'accesso, tramite esibizione ed estrazione di copia degli atti richiesti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla

comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.

Condanna l'Istituto Comprensivo "Largo Volumnia" al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente da liquidarsi in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Compensa le spese tra le rimanenti parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO